

**Oggetto: Verbale della seduta del 10.2.2016 – Audizione del Comitato “*Comitato #noMoschea*” da parte del Comitato dei garanti**

**I.** Sono presenti nella seduta odierna i Sig. ri Luca Cuccu e Gennaro Marcone, in rappresentanza del Comitato promotore “*Comitato #noMoschea*”.

**II.** Il Comitato dei garanti, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta di referendum consultivo inviata al Comune di Pisa in data 5.12.2014 dal “*Comitato #noMoschea*” e sottoposta allo stesso Comitato in data 27.1.2015 nella seduta di insediamento del Comitato, convocata dal Presidente del consiglio comunale a seguito dell’adozione del delibera C.C. n. 1 del 16.1.2016, recante la nomina dei membri dell’organo di garanzia, sente i rappresentanti del Comitato promotore ai sensi dell’art. 62 dello Statuto.

I rappresentanti espongono le motivazioni politiche della presentazione del quesito referendario nonché i fatti che hanno preceduto la presentazione del quesito stesso, ribadendo altresì il contenuto della relazione illustrativa allegata al quesito referendario.

I rappresentanti precisano che le ragioni politiche della presentazione del quesito referendario sono connesse alla carenza di chiarezza relativa al soggetto attuatore della previsione urbanistica contenuta nella delibera C.C. n. 11 del 4.4.2013 nonché alla scarsità di informazioni relative alla provenienza dei finanziamenti necessari per la realizzazione della moschea.

**III.** Il Comitato dei garanti, nella logica “collaborativa” espressa dall’art. 57 dello Statuto comunale ai fini della valutazione della ammissibilità del referendum, espone le proprie osservazioni in merito al quesito sottoposto, rilevando come la formulazione dello stesso presenti aspetti che meritano di essere segnalati, ai fini del giudizio di ammissibilità del quesito referendario:

a) è rilevabile una incongruenza tra il contenuto della relazione illustrativa, e quindi le ragioni della presentazione del quesito, e la sua formulazione;

b) l’attuale formulazione del quesito, nella parte in cui prevede che “*considerando la costruzione di una moschea ..... considerando l’attuale momento politico-storico e considerando reale il pericolo per la salute dei cittadini derivante dall’insorgere e dal radicamento delle frange estremiste*”, contiene degli assunti a contenuto valutativo inconferenti con il testo di un quesito referendario ed eventualmente più idonei a far parte della relazione illustrativa;

c) l’attuale formulazione del quesito, specificatamente nella parte in cui prevede che “*considerando l’attuale momento politico-storico e considerando reale il pericolo per la salute dei cittadini derivante dall’insorgere e dal radicamento delle frange estremiste*”, appare non conforme a

Costituzione, esprimendo una potenziale portata discriminatoria per ragioni di religione (art. 3 Cost.), posto che con esso si evoca un giudizio postulato di disvalore penale e sociale sul soggetto attuatore dello strumento urbanistico e su coloro che potranno esercitare nell'edificio di culto (da realizzare) il proprio diritto costituzionalmente garantito di libertà religiosa (art. 19 Cost.). Non può negarsi, infatti, come l'ammissibilità di un referendum (consultivo) debba essere valutata non soltanto rispetto ai limiti *espliciti* ma anche rispetto ai limiti *impliciti*, quali sono i "*principi generali dell'ordinamento*" (come espressamente ribadito peraltro dall'art. 56, 2° comma, dello Statuto comunale).

d) l'attuale formulazione del quesito, anche con riferimento alla sua ultima parte ("*volete Voi che l'amministrazione comunale consenta dunque la realizzazione di una moschea sita in zona Porta Lucca?*"), potrebbe sollevare dubbi di ammissibilità, posto che essa non tiene conto che l'Amministrazione ha già "*consentito*", *rectius*, esercitato il proprio potere di pianificazione urbanistica, attribuendo ad una porzione del territorio una certa destinazione urbanistica (residenziale/edifici di culto). L'uso linguistico del verbo "*consentire*" potrebbe pertanto apparire inappropriato rispetto ad un provvedimento (delibera C.C. n. 11 del 4.4.2013) che ha già impresso una specifica vocazione edificatoria. L'Amministrazione, a seguito dell'adozione della delibera C.C. n. 11 del 4.4.2013 e quindi della sua esecutività ed efficacia, parrebbe, infatti non poter che "*consentire*" la realizzazione dell'edificio di culto (nel rispetto, in ogni caso, delle norme statali, regionali e comunali disciplinanti lo *ius aedificandi*). Pertanto il quesito potrebbe risultare, non di "*immediata comprensione*" e comunque ~~in~~idoneo a generare "*equivoci*" (cfr. art. 56, 4° comma dello Statuto);

**IV.** Il Comitato dei garanti invita quindi i rappresentanti del Comitato promotore a valutare la eventuale riformulazione del quesito, tenendo conto delle osservazioni formulate.

**IV.** I rappresentanti del Comitato promotore, alla luce delle suddette indicazioni, ritengono di condividere i rilievi mossi ed esprimono la volontà di provvedere ad una riformulazione del quesito referendario.

\*\*\*\*

Il Comitato dei garanti assegna quindi al Comitato promotore il termine di 20 giorni per la riformulazione del quesito referendario.

Il Comitato si riserva di definire il presente procedimento amministrativo entro il termine di cui all'art. 57, 1° comma, dello Statuto.